

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

Deliberazione del Direttore Generale del 30.03.2006 "Aggiornamento dell'Atto Aziendale"

Art 1 – Composizione

Il Consiglio dei sanitari dell'Azienda ULSS di cui all'Art 3, commi 4 e 12 del D.L.vo 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni e di cui alle deliberazioni della regione Veneto n. 6652 del 28.12.1994 e n. 136 del 20.1.1995 è presieduto dal Direttore Sanitario ed è composto da 25 membri elettivi.

I componenti elettivi sono così suddivisi:

- 8 rappresentanti del personale medico ospedaliero, di cui 4 di 2° livello e 4 di 1° livello;
- 1 rappresentante dei medici operanti nel Dipartimento di Prevenzione;
- 1 rappresentante dei medici operanti nei Distretti;
- 2 rappresentanti del personale medico di Medicina Generale;
- 1 rappresentante dei pediatri di libera scelta;
- 1 rappresentante dei medici specialisti convenzionati interni;
- 1 rappresentante del personale medico veterinario;
- 2 rappresentanti del personale dirigente sanitario non medico;
- 1 farmacista;
- 1 psicologo;
- 4 rappresentanti del personale infermieristico;
- 2 rappresentanti del personale tecnico sanitario.

Nella prima seduta il Direttore Sanitario nomina il vice-presidente ed il segretario tra i componenti del Consiglio stesso, nonché propone per l'approvazione il regolamento di funzionamento.

Il Consiglio dei Sanitari nella prima seduta elegge, altresì, il componente che deve rappresentare il Consiglio stesso in seno al Consiglio regionale dei Sanitari di cui all'Art 19 della L.R. n. 56/1994.

Ai lavori del Consiglio dei Sanitari possono partecipare, su invito del Presidente, i Responsabili dei Dipartimenti.

Art 2 – Funzioni

Il Consiglio dei Sanitari a norma dell'Art 3, co. 12 D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è organismo con funzioni di consulenza tecnico – sanitaria e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale su ogni atto da questo trasmesso, in particolare per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti, oltre alle attività di assistenza sanitaria.

Il Consiglio dei Sanitari svolge ogni altra funzione ad esso attribuita da norme, leggi e regolamenti.

I pareri obbligatori devono essere resi al Direttore Generale entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, ex Art 18, comma 3, L.R. n. 56/94. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente formulato, ai sensi dell'Art 3, co. 12 del D.L.vo 30.12.1992, n. 502.

Art 3 – Convocazioni

Il Consiglio dei Sanitari si riunisce su convocazione del Presidente o, in assenza, del Vice Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Collegio si esprime la maggioranza dei presenti ed, in caso di parità di voti, prevale il voto di colui che presiede la seduta.

L'avviso di convocazione di norma dovrà essere recapitato con almeno 5 giorni di preavviso.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima anche a mezzo di telegramma o telefax.

Per ogni argomento posto in discussione indicato nella nota di convocazione viene individuato dal Presidente un consigliere relatore, il quale dopo aver preventivamente preso visione degli atti e documenti riguardanti l'oggetto di discussione illustra l'argomento al Consiglio per l'espressione del parere.

Per particolari e complessi argomenti, il Presidente può affiancare al relatore uno o più consiglieri che coadiuvino lo stesso nell'istruttoria della pratica.

Il relatore per l'approfondimento delle funzioni istruttorie e di preparazione per gli argomenti da trattare di avvale unicamente della Segreteria della Direzione Generale.

Art 4 – Svolgimento delle sedute

Il Presidente dirige e coordina la discussione, fa osservare le leggi ed i regolamenti, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; in quest'ultimo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione e si considera approvata se riscuote il voto della maggioranza dei presenti.

Art 5 – Validità delle sedute

Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato la presenza del numero legale mediante appello nominale dei componenti.

Il Consiglio dei Sanitari è validamente riunito quando è presente almeno la maggioranza dei componenti.

Art 6 – Modalità di intervento

Dopo che il Presidente o il relatore o altro componente da lui designato, ha illustrato l'oggetto in discussione, il Presidente accorda la parola ai partecipanti nell'ordine di richiesta o di iscrizione.

Il Presidente disciplina gli interventi, con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i partecipanti alla discussione.

Art 7 – Votazione modalità

Dichiarata chiusa la discussione, l'argomento viene messo ai voti.

Ogni proposta messa in votazione, ad esclusione di quelle concernenti il regolamento, si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza semplice dei voti dei presenti votanti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza del vice Presidente.

Le votazioni avvengono generalmente a voto palese per appello nominale oalzata di mano.

Il Presidente può richiedere la votazione segreta per argomenti che riguardino le persone.

Qualora i componenti del Consiglio siano personalmente interessati ad argomenti posti in discussione, o che riguardino loro familiari non potranno partecipare alla seduta ed alla relativa votazione.

Coloro che non partecipano al voto o che non possono votare non sono computati tra i votanti.

La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente con l'assistenza di 2 scrutatori che vengono nominati all'inizio di ogni seduta.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza dei scrutatori, proclama l'esito.

Art 8 – Processo verbale

Il verbale deve indicare i punti principali delle decisioni ed il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta di parere.

Il verbale deve contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli oggetti con l'indicazione di quelli che si sono espressi con voto favorevole, contrario od astenuto e le eventuali relative motivazioni.

I verbali delle decisioni del Consiglio dei Sanitari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art 9 – Segreto d'Ufficio

Tutti i componenti del Consiglio dei Sanitari sono tenuti al segreto d'ufficio con particolare riguardo agli argomenti trattati nelle sedute.

Art 10 – Assenze - Decadenza

È fatto obbligo per i componenti del Consiglio dei sanitari partecipare alle sedute dello stesso.

Le assenze devono essere formalmente giustificate con atto scritto al Presidente.

Dopo 3 assenze ingiustificate nell'arco di un anno alla data di insediamento del Consiglio, il Direttore Generale provvede, su informazione del Presidente, a dichiarare la decadenza del membro inadempiente ed alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della rispettiva componente professionale.

Vengono dichiarati decaduti dall'incarico del Consiglio dei sanitari i componenti che perdono la qualificazione soggettiva prevista per la loro partecipazione nello stesso.

Art 11

Il Direttore Generale può intervenire ai lavori del Consiglio dei Sanitari per relazionare su particolari e complesse problematiche.

Art 12 – Norme di modifica

Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti.

Le proposte di modificazione e/o integrazione dovranno essere apportate a maggioranza dei 2/3 dei componenti stessi.

Art 13

Il presente regolamento approvato dal Consiglio dei Sanitari nella seduta del è reso esecutivo con deliberazione del Direttore Generale n. del e successivamente nella seduta del